

(N. 451-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(D I F E S A)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

e col Ministro della Marina mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 1949

Comunicata alla Presidenza il 20 luglio 1949

Modificazioni dell'art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, relativo all'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge, che si presenta al vostro esame ed alla vostra approvazione, tende a colmare una lacuna, riscontrata nelle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, relativa agli ufficiali generali di grado IV.

Con il decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, recante miglioramenti economici ai dipendenti statali, sono entrate in vigore nuove tabelle di stipendi, che hanno stabilito anche per il grado IV stipendi diversi da rag-

giungere mediante *scatti periodici*. Per gli ufficiali delle Forze Armate è computata come anzianità di grado, se più favorevole, la differenza fra gli anni di servizio valutati a norma dei regi decreti 27 ottobre 1922 numeri 1427 e 1462 e posteriori, con le successive modificazioni, ed il numero degli anni indicato per ciascun grado dalle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, le quali però non contengono alcun riferimento agli ufficiali generali di grado IV,

per i quali allora non erano previsti scatti di stipendio. A ciò si provvede con l'odierno disegno di legge, il quale stabilisce al fine suindicato le seguenti aliquote:

ufficiali generali di grado IV dell'Esercito e G. F. anni 30;

ammiragli e ufficiali generali di grado IV della Marina militare e Capitanerie di porto anni 27;

ufficiali generali dell'Aeronautica anni 26.

È stabilito che il provvedimento avrà effetto dal 1° giugno 1947, perchè da tale data ha avuto effetto il decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778.

La Commissione ne propone l'approvazione.

DI GIOVANNI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La lettera *a*) dell'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituita dalla seguente:

a) per gli ufficiali dell'Esercito e della Guardia di finanza:

tenente	anni	4
capitano	»	10
maggiore	»	16
tenente colonnello	»	21
colonnello	»	21
generale di brigata e gradi corrispondenti	»	28
generale di divisione e gradi corrispondenti	»	30

La lettera *b*) dell'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituita dalla seguente:

b) per gli ufficiali della Marina militare e delle Capitanerie di porto:

sottotenente di vascello e gradi corrispondenti	anni	4
tenente di vascello e gradi corrispondenti	»	8

capitano di corvetta e gradi corrispondenti	anni	13
capitano di fregata e gradi corrispondenti	»	19
capitano di vascello e gradi corrispondenti	»	19
contrammiraglio e gradi corrispondenti	»	25
ammiraglio di divisione e gradi corrispondenti	»	27

per gli ufficiali dell'Aeronautica militare:

tenente	anni	4
capitano	»	8
maggiore	»	13
tenente colonnello	»	19
colonnello	»	19
generale di brigata aerea e gradi corrispondenti	»	25
generale di divisione aerea e gradi corrispondenti	»	26

Il penultimo comma dell'articolo 156 è abrogato per la parte concernente gli ufficiali dell'Aeronautica militare.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° giugno 1947.